



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

Prot. n. 19094/C2a

Ancona, 26 ottobre 2010.

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Istituzioni Scolastiche Statali
della regione Marche
LORO SEDI

e, p.c. Ai DIRIGENTI degli
Uffici Territoriali della regione Marche
LORO SEDI

OGGETTO: Personale dell'Area V della dirigenza scolastica – Autorizzazioni alla fruizione ferie residue a.s. 2009/2010 – Precisazioni sull'assenza per malattia -

Con la presente si dà riscontro alle numerose richieste pervenute relativamente all'argomento e si autorizzano le SS.LL. a fruire di tutte le ferie residue dell'a.s. 2009/2010, a norma di quanto dispone in merito l'art.16 comma 11 del CCNL del 11.04.2006 – non disapplicato dal vigente CCNL dell'area V del 15.07.2010 -, improrogabilmente entro il primo semestre del corrente anno scolastico, come già questo Ufficio ha comunicato con precedenti note (n. 8516 del 24/5/2007; n. 15530 del 12/09/2007; n. 6397 del 8/04/2008; n. 16645 del 6/10/2009).

Si rammenta che la richiesta di autorizzazione al rinvio della fruizione delle ferie residue (a.s. 2009/2010 entro il 28 febbraio 2011 e solamente...”in caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato alla fine dell'anno scolastico successivo”), deve essere presentata una sola volta (comprendendo quindi tutti i giorni non ancora utilizzati) a questa Direzione Generale e all'Ufficio di competenza territoriale per conoscenza, mentre, successivamente, la comunicazione della fruizione delle ferie già autorizzate, dovrà essere inviata all'Ufficio territoriale di competenza e a questa Direzione Generale per conoscenza.

Ciò stante, nel ribadire in modo definitivo i termini sopra indicati, si comunica che questo Ufficio non intende derogare alle prescrizioni normative e contrattuali. Ne consegue dunque l'importanza, da parte delle SS.LL., di una attenta programmazione delle proprie ferie, al fine di una corretta ed utile fruizione delle medesime e per evitare che, decorsi i termini prescritti, le ferie stesse risultino di fatto non più fruibili. A tale scopo, si ribadisce ancora una volta che la figura istituzionale del collaboratore vicario ha, tra l'altro, la funzione di sostituzione, in tutte le competenze, del Dirigente Scolastico.

Conseguentemente le ferie non godute riguardanti gli anni scolastici prima del 2009/2010 non sono più usufruibili, pertanto le stesse non potranno più essere oggetto di autorizzazione.

Relativamente all'assenza per malattia si richiama l'art. 11 comma 9 del vigente CCNL dell'Area V del 15.07.2010 che testualmente recita: *“Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione all'Istituzione scolastica dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla certificazione eventualmente necessaria, dandone informativa alla Direzione regionale. La visita fiscale viene disposta dall'Istituzione scolastica secondo le vigenti normative in materia”*.

In merito considerato che tutto il procedimento relativo alle assenze per malattia è stato a suo tempo delegato agli Uffici Provinciali, si dispone che la tempestiva informativa della malattia e le risultanze



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

dell'accertamento fiscale vengano inviate agli stessi Uffici Territoriali per i provvedimenti di competenza.
Allo scrivente sarà inviata per conoscenza soltanto la richiesta di congedo per salute.

In ultimo si comunica che la presente nota va intesa come riscontro a tutte le richieste derogative di ferie ad oggi pervenute.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Michele Calascibetta

FI/va